

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale per la professione di parrucchiere

del 3 marzo 1989

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 1956¹⁾ concernente il conferimento dell'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro,

decreta:

Art. 1

Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro per la professione di parrucchiere, concluso il 20 giugno 1988, viene conferita obbligatorietà generale²⁾.

Art. 2

¹⁾ Il presente decreto è applicabile su tutto il territorio della Svizzera.

²⁾ Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale saranno applicabili ai datori di lavoro, nonché ai lavoratori qualificati o semiqualeficati (periodo di perfezionamento compreso) del mestiere del parrucchiere, nella misura in cui vengono eseguite delle prestazioni remunerate per terzi. Sono eccettuati gli apprendisti ed i giovani praticanti, di ambo i sessi, ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale.

³⁾ In caso di capacità lavorativa comprovatamente ridotta a causa di minora-zione fisica o mentale, la Commissione paritetica nazionale può autorizzare, dietro richiesta, di derogare dalle disposizioni minime del contratto collettivo di lavoro.

Art. 3

Circa il contributo alle spese d'esecuzione e di perfezionamento (art. 42 del contratto collettivo), un conteggio annuale deve essere presentato all'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, allestito da un ufficio riconosciuto. L'ufficio sud-detto può peraltro chiedere altri documenti e informazioni complete.

¹⁾ RS 221.215.311

²⁾ Il testo di questo allegato non è pubblicato nel Foglio federale. Estratti possono essere richiesti all'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 1989 ed è valido sino al 31 dicembre 1991.

3 marzo 1989

In nome del Consiglio federale svizzero:
Il vicepresidente, Koller
Il cancelliere della Confederazione, Buser

2368

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale per la professione di parrucchiere del 3 marzo 1989

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1989
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	11
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	21.03.1989
Date	
Data	
Seite	725-726
Page	
Pagina	
Ref. No	10 115 938

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.